

## PATRIMONIO E TRUST

---

### **Trust e passaggio generazionale dell'impresa**

di Sergio Pellegrino

---

*Dopo aver analizzato nel [contributo pubblicato la scorsa settimana](#) il trust a favore dei soggetti disabili, soffermiamoci oggi su un altro utilizzo particolarmente importante dell'istituto e cioè l'impiego del trust per gestire in modo ottimale il passaggio generazionale dell'impresa di famiglia.*

---

Nonostante il nostro ordinamento da qualche anno contempi un **istituto specificamente dedicato** a favorire il **passaggio generazionale delle imprese di famiglia**, vale a dire il **patto di famiglia**, la prassi operativa ci evidenzia come il **trust abbia incontrato un maggior gradimento nelle scelte effettuate da parte degli imprenditori**, consentendo di perseguire queste finalità con maggiore flessibilità e pertanto efficacia pratica.

Nel momento in cui un imprenditore si pone il problema di **pianificare il passaggio generazionale** del proprio patrimonio, ed in particolare dell'**azienda di famiglia**, si trova a dover fronteggiare **due questioni fondamentali**, che possono divenire confliggenti creando tensioni fra i componenti del nucleo familiare: da un lato, vi è la necessità di garantire un'**equa ripartizione del patrimonio fra gli interessati**, dall'altro, l'esigenza di fare in modo che il **controllo dell'impresa passi in mano al soggetto ritenuto più adatto**, garantendosi, in questo modo, maggiori possibilità che l'impresa "sopravviva" all'imprenditore.

Per quanto riguarda il **primo aspetto**, e cioè quello di un'**equilibrata trasmissione della ricchezza fra i componenti della famiglia**, in realtà **non sono rari** i casi in cui si vorrebbero fare importanti distinzioni da questo punto di vista fra di essi, fino ad arrivare, in casi estremi, al tentativo di "diseredare" quelli non ritenuti, a torto o ragione, meritevoli.

Sul punto va sempre rammentato però come nel nostro ordinamento le regole sulla **"successione necessaria"** siano **inderogabili**: né il trust, né, allo stesso modo, altri istituti, possono violare i **diritti dei legittimari**, ai quali viene riconosciuta la possibilità di attivare **l'azione di riduzione** nei confronti di attribuzioni che siano lesive delle prerogative ad essi riconosciute dalla legge.

Apparentemente il **patto di famiglia** risponde meglio a questa esigenza, essendo finalizzato proprio a **preservare il trasferimento dell'impresa al discendente "eletto" da azioni di riduzione attivabili da parte dei legittimari**, che sono stati compensati con una somma o con beni di

ammontare corrispondente al valore delle quote di loro spettanza.

In realtà, e qui veniamo alla **seconda delicata questione** evidenziata in precedenza, la finalità perseguita dall'imprenditore generalmente è quella di **trasferire al soggetto individuato come proprio successore il controllo dell'impresa** – piuttosto che l'integrale proprietà delle partecipazioni come avviene invece con il patto di famiglia –, con l'obiettivo che l'azienda venga gestita nell'**interesse dell'intera famiglia** e, idealmente, tramandata alle future generazioni.

La superiorità del trust da questo punto di vista si afferma non soltanto in un'ottica, pur importante, di **equità**, quanto anche nella possibilità da parte dell'imprenditore di **definire le regole che dovranno essere seguite nel governo dell'impresa**: in questo modo può essere pertanto garantita effettivamente una **continuità nella gestione aziendale**, difficilmente realizzabile con il patto di famiglia (in considerazione del fatto che questo realizza un pieno trasferimento della proprietà delle partecipazioni al soggetto o ai soggetti prescelti).

Qualora nessuno dei discendenti **sia ritenuto idoneo** ad assumere il controllo dell'azienda di famiglia, il trust presenta un **ulteriore importante vantaggio**, e cioè la possibilità di indirizzare la scelta della guida aziendale **al di fuori del nucleo familiare** (magari anche soltanto temporaneamente, in attesa che il discendente individuato per assumere questo ruolo acquisisca la necessaria maturità).

Ciò è possibile proprio perché il trust permette di **separare il governo dell'impresa dal diritto alla percezione della ricchezza** da questa prodotta, consentendo in questo modo di stemperare le tensioni che altrimenti inevitabilmente si verrebbe a creare.

Altro elemento da tenere in debita considerazione è poi quello dell'**effetto protettivo** che il trust garantisce alle **partecipazioni trasmesse** (e, se ben strutturato, anche agli **utili** che l'impresa genererà nel corso del tempo): anche in questo caso il patto di famiglia non regge il confronto, essendo invece le partecipazioni ricevute dall'assegnatario perfettamente credibili dai propri creditori.

Per quanto riguarda la **disciplina fiscale**, invece, non ci sono distinguo da fare: anche al trust, così come al patto di famiglia, risulta applicabile la **normativa di favore contenuta nell'articolo 3 comma 4 ter del decreto legislativo 346/1990**, finalizzata ad agevolare i passaggi generazionali e che prevede, a determinate condizioni, l'esclusione da imposizione per i trasferimenti a favore dei discendenti e del coniuge di aziende o rami aziendali, quote sociali e azioni (si veda il pezzo "[La base imponibile per la tassazione degli atti di dotazione del trust](#)" pubblicato su *Euroconference NEWS* lo scorso 26 agosto).

*Per approfondire le problematiche relative al trust, ti raccomandiamo il seguente Master di specializzazione:*

Master di specializzazione

Master di 6 incontri in formula week-end

## **TEMI E QUESTIONI DEL TRUST CON SERGIO PELLEGRINO**

*Il trust come risposta alle molteplici esigenze dei clienti e come  
opportunità per il professionista*

hbspt.cta.load(393901, 'e29ad402-a3da-4002-8de1-966c748ebbbb', {});